



**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE DI CURA - CITTA' DI GARDONE VALTROMPIA ETS"**

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

La Fondazione di Cura "Città di Gardone Valtrompia ETS", con sede legale in via Parini, 14 a Gardone V.T. (BS) è costituita ai sensi del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 - in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"- e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Gardone V.T. (BS).

L'acronimo ETS acquisirà piena efficacia, integrando automaticamente la denominazione, solo a seguito dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La denominazione "FONDAZIONE DI CURA CITTA' DI GARDONE VALTROMPIA" e l'acronimo corrispondente "ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

L'ente trae origine dalla Opera Pia Ospitale di Gardone Valtrompia, eretta in ente morale con D.R. 15 ottobre 1863 n. 83766, a seguito di un lascito testamentario disposto dal compianto Giovanni Battista Consoli, in data 15 giugno 1854.

Essa, che per la costruzione, la trasformazione, ricostruzione e attrezzatura delle sedi iniziali e di quella finale si è avvalsa delle ripetute donazioni disposte in oltre un secolo dalla popolazione, dal Comune di Gardone V.T. e da imprese locali, intitolò la Casa di Riposo alla memoria del Cavaliere del Lavoro Pietro Beretta, a titolo di riconoscenza per il notevole contributo offerto dalla famiglia nella costruzione della nuova sede della Casa di Riposo, ed allo scopo di onorare una insigne benemerita figura di cittadino gardonese.

Dopo essere stata amministrata e diretta inizialmente dalla ex Congrega di Carità, la Casa di Riposo è stata decentrata dall'ente stesso con D.R. 27 marzo 1939.

Con decreto del Presidente della Regione Lombardia 3 dicembre 1971, n. 33, veniva costituito l'Ente Ospedaliero di Gardone V.T. mediante il distacco dall'Opera Pia Ospitale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Per effetto di tale distacco, vengono contemporaneamente avviati i lavori per la costruzione della sede odierna, inaugurata il 1 maggio 1972, mentre il 18 dicembre 1973 il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Ospitale approvava il nuovo statuto dell'Ente.

Nell'ultimo decennio di attività si sono resi necessari alcuni interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'edificio; al contempo si sono concentrate esigenze ed iniziative di riqualificazione delle modalità di gestione dell'Ente. Ciò ha consentito all'Ente, oltre che soddisfare le recenti normative e standard sulla sicurezza e qualità del servizio, di ampliare sensibilmente i servizi offerti, nonché di estendere la ricettività nei confronti di sempre più gravi patologie, offrendo prestazioni ad elevato contenuto professionale. È stato anche eseguito un intervento di ampliamento della sede attraverso la costruzione di minialloggi protetti. Nel corso della sua lunga storia l'Ente si è saputo mantenere come elemento rilevante nel tessuto della società gardonese e vede ad oggi molteplici e lodevoli attività di volontariato gravitare attorno alle proprie attività istituzionali.

L'ente ha assunto la natura giuridico formale di "Fondazione" ai sensi dell'art. 14 e

seguenti del Codice Civile, con personalità giuridica di cui alle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed è risultata iscritta all'anagrafe unica delle ONLUS prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.

La Fondazione ha sede legale in Gardone Val Trompia (Brescia), via Parini, n. 14.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Gardone Val Trompia.

Articolo 2

DURATA - ESTINZIONE

La durata dell'Ente è illimitata.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 e ss. del C.C.

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il patrimonio ed il fondo di funzionamento residui, esaurita la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 in linea con gli scopi statuari, ad altri enti del Terzo settore caratterizzati dal perseguimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza, con priorità nell'ambito territoriale del Comune di Gardone Val Trompia e in subordine nel Territorio della Comunità Montana di Valle Trompia, salva diversa destinazione imposta dalla legge o, in mancanza, saranno devoluti alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il personale sarà trasferito a detta altra organizzazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Detto ente subentrerà all'Ente in ogni rapporto attivo e passivo.

Nel caso di estinzione, l'Ente si estinguerà alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si verifica il fatto estintivo. Nell'intervallo si provvede:

a portare a termine (ove possibile) le attività già programmate ed in corso, che non siano suscettibili di interruzione;

a liquidare tutti i rapporti attivi e passivi pendenti con terzi, nominando un liquidatore nella persona di un professionista esterno quale Liquidatore, per formare il saldo finale.

In apposita riunione il Consiglio di Amministrazione:

- prende atto dei rapporti attivi e passivi definiti, approvando il bilancio finale di liquidazione presentatogli dal Liquidatore;
- dispone la destinazione del Patrimonio e dei Fondi presenti (depurati delle passività ed incrementati delle attività conseguite).

Articolo 3

SCOPO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Ente non ha fine di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà ed utilità sociale prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune di Gardone V.T. e della Valle Trompia.

L'Ente fonda la propria attività nel rispetto delle volontà testamentarie dei fondatori di cui all'art.1 e nell'esclusivo perseguimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza volte al raggiungimento di finalità di solidarietà sociale.

In generale, la Fondazione ha lo scopo di tutelare la salute, di offrire un trattamento conforme alla dignità e alla libertà della persona umana nei confronti delle persone assistite, in un ambiente familiare sereno, sviluppando iniziative idonee ad evitare l'emarginazione e la solitudine dell'anziano, dell'infermo cronico e dell'inabile al lavoro.

Per l'attuazione di tale scopo la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

In particolare, l'Ente si propone:

- a) di provvedere in regime residenziale, semiresidenziale, domiciliare, all'assistenza sanitaria, assistenziale, riabilitativa, educativa, psicologica, alberghiera materiale e religiosa degli anziani, degli infermi cronici e degli inabili di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che abbiano domicilio prioritariamente nel Comune di Gardone V.T. e in subordine nei comuni della Valle Trompia, e che non possano trovare in famiglia o in altre forme di sicurezza sociale un adeguato sostegno;
- b) di provvedere alla fornitura delle prestazioni in regime residenziale attraverso ricovero temporaneo (ricoveri temporanei o di sollievo) o definitivo in struttura residenziale sia essa articolata in RSA che in alloggi protetti. Sono possibili, previ accordi con le strutture sanitarie competenti, ricoveri di soggetti con particolari patologie oltre a quelle indicate al precedente punto a) per i quali l'Ente si impegna a provvedere alla predisposizione degli spazi, delle attrezzature e del personale necessari;
- c) di provvedere alla fornitura di prestazioni semiresidenziali attraverso servizi quali il Centro Diurno Integrato o il Servizio di Assistenza Notturna;
- d) di prestare attività di fisiochinesiterapia e riabilitazione, di sostegno, di assistenza socio-sanitaria e di cura nell'igiene personale e lavanderia anche ai non ricoverati che accedano ai servizi della struttura; di erogare prestazioni di competenza anche a domicilio attraverso i propri operatori sanitari, assistenziali, educativi e di riabilitazione, nonché alla fornitura di pasti a domicilio agli anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, in condizioni di non autosufficienza anche parziale, che intendano vivere presso la propria abitazione;
- e) di promuovere la costituzione di un patrimonio, anche attraverso l'alienazione e la permuta di beni mobili ed immobili, nonché l'accettazione di liberalità *inter vivos* o *mortis causa* ed altre elargizioni; la rendita di detto patrimonio dovrà essere

permanentemente destinata a finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, formazione, ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita degli anziani, degli infermi cronici e degli inabili al lavoro proficuo di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che non possano trovare in famiglia o in altre forme di sicurezza sociale un adeguato sostegno;

f) di promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità indicate alla precedente lettera e);

g) di concorrere, per quanto di propria competenza, alla definizione delle politiche sociali della Città di Gardone Valtrompia ed alla loro realizzazione;

h) di collaborare con tutti gli enti e gli organismi di volontariato che operano in campo sociale alla costruzione di una rete integrata di servizi alla popolazione anziana.

Nel rispetto degli scopi originari, potranno essere ammessi anziani con particolare situazione di disagio economico a titolo gratuito. In tal caso, la valutazione delle condizioni di disagio dovrà essere fondata sulla base di un giudizio complesso, inteso ad individuare le categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio economico – familiare e di emarginazione sociale. A tal fine, l'Ente si avvarrà della collaborazione e della consulenza di esperti del settore, nonché del servizio sociale del Comune di competenza che potranno essere ammessi, ove ritenuto opportuno, a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione per rendere il loro parere.

Con riferimento ai settori di cui all'art. 5 comma 1 lettere a), b), c), d), h), i) e q) del D.Lgs. 117/2017, l'Ente potrà eseguire attività, esemplificativamente:

a) organizzando, finanziando, curando e svolgendo:

- servizi di carattere innovativo o sperimentale nell'esclusivo ambito della solidarietà sociale, con particolare riferimento ai servizi socio-sanitari non adeguatamente soddisfatti dagli interventi pubblici;

- progetti di ricerca scientifica e sperimentazione, propri o altrui, nel settore della prevenzione, della diagnostica, della terapia dei soggetti anziani portatori di patologie di qualsiasi tipo;

- attività di ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell'essere umano, con particolare attenzione alla condizione della terza età;

- attività di ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi, cura delle patologie sociali e forme di emarginazione sociale;

- attività di ricerca scientifica nell'ambito del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari;

- attività di formazione teorico/pratica e di aggiornamento specialistico di personale specializzato, o in fase di specializzazione;

- attività per loro natura accessorie a quelle istituzionali ed integrative delle stesse;

b) svolgendo o coadiuvando ogni tipo di iniziativa diretta o indiretta ritenuta utile allo scopo, concretamente praticabile, compatibile con la propria natura non lucrativa, fra cui esemplificativamente:

- 1) sensibilizzazione della popolazione alle problematiche della persona anziana, attraverso incontri con singoli cittadini, associazioni, gruppi di volontariato e utilizzando a tal fine tutti gli strumenti più idonei sia dal punto di vista informativo che formativo;

- 2) formazione di personale medico, sanitario, socio sanitario e socio assistenziale, educativo, e personale dei servizi generali accessori alle attività istituzionali della

fondazione, del volontariato, nonché dei familiari delle persone seguite, dei *care givers* non professionali per migliorare la qualità della cura e dell'assistenza alle persona anziane;

3) adozione di strumenti di promozione e divulgazione dei propri servizi che tengano conto della valorizzazione dei diritti dell'anziano e siano improntati a trasparenza nelle procedure, rispetto delle persone, possibilità di discussione e verifica sia da parte degli anziani che dei loro familiari;

4) centri di ricerca e studio;

5) centri di formazione, specializzazione, aggiornamento;

6) corsi a livello universitario e specialistico, teorici e pratici nel campo delle discipline che studiano le problematiche dell'anziano;

7) conferenze, convegni, tavole rotonde;

8) pubblicazioni scientifiche e divulgative;

9) assistenza allo studio per studenti universitari specializzandi nelle discipline che interessano lo studio della persona anziana nel suo complesso;

10) assistenza all'inizio dell'attività professionale per laureati specializzati nelle discipline che interessano lo studio della persona anziana nel suo complesso;

c) operando in proprio e collaborando con terzi, soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, Accademie, Università, Enti di Ricerca, Società Scientifiche, Ordini Professionali, Ospedali, Cliniche Private, Case Farmaceutiche, Croce Rossa, Enti senza scopo di lucro, Enti Culturali ed in genere qualsiasi soggetto interessato allo stesso fine;

d) ponendosi come punto di riferimento e di raccordo informativo/operativo/tutorio di quanti operano nel campo dello studio delle discipline che studiano l'anziano e ciò mediante, a titolo esemplificativo:

11) organizzazione di teleconferenze, teleconsulti;

12) organizzazione di interscambio informativo via internet;

13) redazione di pubblicazioni scientifiche;

14) redazione di rassegna delle pubblicazioni italiane ed estere;

15) promozione di iniziative legislative e amministrative;

16) informazioni occupazionali;

17) studio e discussione di casi clinici.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, l'Ente coltiva solo finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, come in precedenza specificato.

E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e diverse da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie, purché utili e/o necessarie a favorire il perseguimento delle predette finalità statutarie e purché determinate di volta in volta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Ente è privo di qualunque carattere partitico, sindacale, associazionistico dei datori di lavoro e associazionistico di categoria, e comunque non potrà mai svolgere o aderire a manifestazioni con tale carattere.

Articolo 4

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

L'Ente attua i propri interventi utilizzando al meglio i propri mezzi, anche attraverso forme di convenzionamento con altri soggetti sia pubblici che privati aventi analoghe finalità. Interventi e programmi sia educativi che di solidarietà possono anche essere integrati tra loro e sono localizzati preferibilmente nel territorio di Regione Lombardia, con possibilità di estensione sul territorio nazionale.

Le attività istituzionali sono subordinate, sotto la responsabilità del Presidente o di un suo delegato alla pianificazione, per ogni esercizio, in un programma annuale appositamente concordato al termine dell'esercizio precedente in conto dell'esercizio futuro, formato possibilmente da progetti specifici per singola attività o tipologia di attività.

Articolo 5

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili, immobili e titoli iscritti negli appositi registri degli inventari ordinati ed aggiornati attraverso un apposito sistema informatizzato per la gestione del patrimonio ed è utilizzato, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale patrimonio verrà destinato solo ad attività di interesse generale e potrà essere alimentato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati di quanti apprezzino e condividano gli scopi e i fini dell'Ente, ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

L'Ente intende gestire con trasparenza il proprio patrimonio e consente a cittadini ed Istituzioni di conoscerne le modalità d'uso.

Le relative variazioni risultano registrate negli appositi registri degli inventari, che verranno periodicamente aggiornati.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente derivanti dalle attività di cui all'art. 5 e 6 del D.lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Articolo 6

MEZZI DI FINANZIAMENTO – FONDO DI FUNZIONAMENTO

Il fondo di funzionamento, distinto dal patrimonio dell'Ente, è costituito dall'importo attivo presente all'inizio di ogni esercizio e rivolto essenzialmente alla realizzazione del fine istituzionale e, quindi, spendibile a tale scopo.

La Fondazione trae i mezzi necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale da:

- a) rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori e da acquisti mediante reimpiego di avanzi e/o utili di gestione; ai benefattori la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda anche all'esterno la memoria. È, inoltre, impegnata, nel rispetto della volontà degli stessi e quando, nel mutare dei tempi, si rendesse necessaria una destinazione diversa da quella originaria dal lascito elargito, a scegliere la destinazione più affine alle volontà del benefattore;
- b) rette corrisposte dagli utenti privati che usufruiscono di servizi resi a titolo non gratuito;
- c) rette corrisposte da Enti pubblici a titolo di copertura del costo dei servizi erogati dalla fondazione;
- d) contributi di Enti pubblici, territoriali e non, concessi a vario titolo;
- e) proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- f) elargizioni, eredità, donazioni, liberalità, lasciti testamentari;

g) ogni altro tipo di introito a seguito di programmi di intervento ed iniziative sia assistenziali che educative promosse dall'Ente, anche se derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del dlgs. 117/17;

h) ogni altro tipo di introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio;

i) proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

È in facoltà del Consiglio d'Amministrazione destinare in ogni esercizio una percentuale del Fondo di Funzionamento dell'esercizio stesso ad attività sociali e filantropiche

Articolo 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Consiglio di Amministrazione;

l'Organo di Controllo;

il Revisore Legale dei Conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore.

Articolo 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei suoi membri, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività;

b) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dalle leggi, dallo statuto e dagli eventuali regolamenti;

c) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione;

d) esercita le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per i singoli affari.

Il Presidente esercita i suoi poteri direttamente o per delega al Vice Presidente.

Articolo 9

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

Il Vice Presidente può coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni ed essere delegato dal Presidente per singoli affari.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri compreso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e

rimangono in carica fino alla nomina del successore, allo scadere del terzo mandato consecutivo non sono rieleggibili.

Le designazione avverranno secondo le seguenti modalità:

A) nel caso di 5 (cinque) membri:

-- due verranno nominati dal Sindaco della Città di Gardone Val Trompia;

-- tre verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, di cui almeno due tra i membri uscenti per garantire la continuità della gestione e gli altri tra candidati che abbiano documentati requisiti di professionalità in materia socio-sanitaria assistenziale e tecnica;

B) nel caso di 6 (sei) membri:

-- due verranno nominati dal Sindaco della Città di Gardone Val Trompia;

-- quattro verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, di cui almeno due tra i membri uscenti per garantire la continuità della gestione e gli altri tra candidati che abbiano documentati requisiti di professionalità in materia socio-sanitaria assistenziale e tecnica;

C) nel caso di 7 (sette) membri:

-- tre verranno nominati dal Sindaco della Città di Gardone Val Trompia;

-- quattro verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, di cui almeno due tra i membri uscenti per garantire la continuità della gestione e gli altri tra candidati che abbiano documentati requisiti di professionalità in materia socio-sanitaria assistenziale e tecnica;

La nomina dei Consiglieri da parte del Sindaco della Città di Gardone Val Trompia, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 117/17 si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della Pubblica Amministrazione;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà scelto tra i membri nominati dal Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione uscente, almeno nell'ultima delle sue riunioni, a maggioranza dei suoi componenti, deciderà il numero dei membri del successivo Consiglio; qualora non si raggiunga il quorum sufficiente e/o la decisione non venga presa per qualsivoglia motivo il numero dei membri del nuovo Consiglio sarà uguale a quello del Consiglio uscente.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono nel caso di mancata nomina del Presidente entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro insediamento.

Nel caso in cui cessino contemporaneamente, per qualsiasi motivo almeno 4 (quattro) membri del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio sia composto da 6 (sei) o 7 (sette) membri, e 3 (tre) nel caso in cui il Consiglio sia composto da 5 (cinque) membri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto di diritto.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo eventualmente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione preventivamente concordate.

I Consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione persone tra di loro legate da coniugio, parentela o affinità fino al secondo grado, né possono farne parte gli amministratori comunali.

Per la prima volta, il Consiglio di Amministrazione neo nominato si insedierà su convocazione del Presidente uscente e l'adunanza per l'elezione del Presidente sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Si cessa dalla carica:

- a) per scadenza del quinquennio;
- b) per dimissioni presentate al Consiglio, senza bisogno di motivazione;
- c) per decadenza, sostituzione o esclusione nei casi di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza dell'Organo di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione scaduto rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Non può assumere l'Ufficio, o ne decade, colui che abbia una lite in corso con l'Ente.

Articolo 11

DECADENZA – SOSTITUZIONE - ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni dopo tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere promossa dal Presidente ovvero dal Vicepresidente qualora la decadenza riguardi il Presidente.

In tal caso, come in quello di dimissione o di decesso, il Sindaco della Città di Gardone Val Trompia per i membri di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione in carica per i membri di sua competenza, come meglio sopra specificato, procederanno alla surroga del consigliere mancante.

Le dimissioni del Presidente e di ogni altro membro del Consiglio di Amministrazione non hanno effetto fino a quando il Consiglio non ne abbia preso atto.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

1. il mancato rispetto delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati;
2. l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o danni illeciti all'immagine dell'Ente;
3. l'aver subito condanne per reati finanziari, fallimentari e contro la persona (omicidio, rapina, violenza privata, lesioni eccetera);
4. l'essere nelle condizioni previste dall'Art. 2382 codice civile.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso, il Presidente della Fondazione dovrà informare il Sindaco della Città di Gardone V.T., affinché proceda alla surroga del consigliere, se di sua nomina.

Articolo 12

POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del budget d'esercizio e del bilancio d'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o gli sia richiesto almeno da uno dei consiglieri o dall'Organo di Controllo o dal Revisore e comunque almeno sei volte all'anno.

La convocazione deve essere fatta per iscritto tramite posta elettronica o raccomandata a.r. o altro mezzo che sia idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione, da recapitarsi agli aventi diritto con preavviso di tre giorni lavorativi dalla data di convocazione e con l'indicazione dell'ordine del giorno, salva rettifica per motivi contingenti.

In caso d'urgenza, tale termine è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere effettuata con le modalità di cui sopra.

Al Consiglio di Amministrazione, costituito validamente con la presenza di,

Presidente compreso:

-- tre membri (nel caso di Consiglio composto da cinque membri),
-- quattro membri (nel caso di Consiglio composto da sei membri),
-- cinque membri (nel caso di Consiglio composto da sette membri),
spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione; ed inoltre, di:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) nominare e revocare il Direttore Amministrativo e il/i Responsabile/i Sanitario/i dell'Ente, fissandone il compenso, su proposta del Presidente;
- c) nominare e revocare l'Organo di Controllo e/o il Revisore legale dei conti, fissando il compenso, su proposta del Presidente;
- d) conferire deleghe su materie particolari ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali altri Comitati, se del caso composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- f) esprimere parere sulle assunzioni, sospensioni e licenziamenti del personale dipendente proposte dal Direttore Amministrativo;
- g) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per finanziare progetti di promozione sociale, e per coprire le spese operative;
- h) deliberare in ordine alla cessazione dalla carica a qualsiasi titolo dei membri del Consiglio di Amministrazione e alla sostituzione e surroga dei membri nei casi previsti dal presente Statuto;
- i) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio dell'Ente;
- j) approvare il budget d'esercizio ed il bilancio d'esercizio, secondo quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente Statuto;
- k) deliberare in ordine ad ogni contratto e convenzione dell'ente;
- l) deliberare in ordine alle nuove iniziative;
- m) approvare la Carta dei Servizi ed eventuali regolamenti;
- n) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- o) deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio;
- p) deliberare sull'autorizzazione ad agire e resistere in giudizio nell'interesse dell'Ente da parte del Presidente;
- q) accantonare una percentuale degli utili o avanzi di amministrazione a riserva legale indivisibile e la restante parte a riserva straordinaria da reinvestire per il raggiungimento dello scopo sociale ovvero per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura o per la copertura di eventuali perdite di esercizio o disavanzi di amministrazione;
- r) deliberare sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- s) deliberare le norme di organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- t) approvare le proposte in ordine all'acquisto ed alla vendita dei beni ed a qualsiasi mutazione del patrimonio;
- u) deliberare l'eventuale partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di legge;
- v) deliberare su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente;
- z) predisporre regolamenti utili all'attività della Fondazione.

In nessun caso, il Consiglio di Amministrazione può deliberare distribuzione di utili e/o riserve accantonate in quanto la Fondazione, per effetto del decreto legislativo n. 117/2017 non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione che devono essere impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse, come sopra precisato al punto q), salvo nei casi in cui sia imposto o consentito dalla legge;

Le delibere sopra elencate sono adottate a maggioranza dei presenti.

Per le delibere relative a modifiche statutarie, cessazione dell'Ente e/o devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di:

-- almeno quattro consiglieri (nel caso di Consiglio composto da cinque membri);

-- almeno cinque consiglieri (nel caso di Consiglio composto da sei membri);

-- almeno sei consiglieri (nel caso di Consiglio composto da sette membri);

In qualsiasi deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su qualunque materia, in caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Sono sempre a voto segreto quando riguardano persone, e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri presenti.

Per la validità delle delibere non verrà computato chi, avendo interessi propri o di parenti ed affini sino al quarto grado, non prende parte alle deliberazioni.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Direttore Amministrativo o, se assente, da un consigliere, che lo sottoscrive unitamente al Presidente ed approvato nelle sedute successive. Ciascun consigliere può chiedere di far annotare le proprie dichiarazioni di voto a verbale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal presente Statuto, può disciplinare le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, nel quale viene comunque garantita la democraticità interna.

E', altresì, fatto divieto ai membri del Consiglio di Amministrazione prendere parte, direttamente o indirettamente, ai contratti di locazione, di appalto che si riferiscano ai beni amministrati dall'Ente.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire soggetti esterni invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Articolo 13

DIRETTORE AMMINISTRATIVO E RESPONSABILI SANITARI

Il Direttore Amministrativo e il Responsabile Sanitario o i Responsabili Sanitari, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, la cui delibera di nomina determina anche il compenso per ciascuno dei due incarichi.

Il Direttore Amministrativo provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente e come tale adotta i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, cui risponde dei risultati conseguiti; sottoscrive, con il Presidente, gli ordinativi di pagamento e di incasso.

Il Responsabile Sanitario è responsabile dei livelli di cura e di assistenza erogati nei diversi servizi, assicurando il rispetto delle direttive regionali e nazionali in materia.

Il Direttore Amministrativo e il/i Responsabile/i Sanitario/i congiuntamente:

a) sovrintendono a tutti i servizi eseguendo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;

b) collaborano alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente ed alla loro presentazione al consiglio di amministrazione nonché al successivo controllo dei

risultati;

c) collaborano, per quanto di rispettiva competenza, all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del budget d'esercizio e del bilancio d'esercizio;

d) sono responsabili del buon andamento dell'amministrazione.

Il/ I Responsabile/i Sanitario/i partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione, se richiesto o volontariamente.

Il Direttore Amministrativo partecipa con i Consiglieri alla responsabilità degli atti medesimi nei soli riguardi della loro regolarità e conformità allo Statuto e alla vigente normativa.

Fermo restando quanto disciplinato dallo Statuto, le attribuzioni del Direttore Amministrativo e Responsabile/i Sanitario/i possono essere disciplinate in un apposito regolamento organico del personale e dei servizi dell'Ente.

Articolo 14

ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è previsto obbligatoriamente dall'articolo 30 del D.lgs n. 117/2017, sue proroghe, modifiche ed integrazioni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del d. Lgs. 117/2017 è prevista la facoltà per la Fondazione di riunire in un unico organo le funzioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La delibera di nomina determina anche il compenso dell'organo di controllo, la cui prestazione è inquadrata come incarico professionale.

Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui ai decreti legge 21 giugno 1995, n. 236, 21 giugno 1995, n. 239, convertiti dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 336 e comunque in misura proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

L'Organo di controllo deve essere informato delle riunioni del Consiglio di Amministrazione nei termini di preavviso previsti dal presente Statuto per i consiglieri.

L'Organo di controllo dovrà obbligatoriamente assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria, mentre avrà la facoltà di assistere a tutte le altre riunioni in seduta straordinaria.

Inoltre, l'Organo di controllo:

a) può prendere conoscenza di tutte le documentazioni che gli devono essere messe a disposizione su semplice richiesta;

b) deve pronunciarsi in merito al budget d'esercizio e al bilancio d'esercizio con apposita relazione scritta; l'Organo di Controllo dovrà esprimere il proprio motivato parere con apposita relazione da presentare in Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo anno di carica e può essere riconfermato per il triennio immediatamente successivo.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile ovvero se il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ricorrono i requisiti previsti dalla legge, deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15

RISORSE UMANE

L'ente si avvale di personale dipendente i cui diritti, doveri, attribuzioni e disciplina in generale sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e dalla normativa vigente in materia. L'Ente per lo svolgimento dell'attività può avvalersi anche di liberi professionisti o appaltare alcuni tipi di servizi.

L'ente può avvalersi di volontari, i rapporti con i quali possono costituire oggetto di appositi regolamenti.

Articolo 16

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE - CARTA DEI SERVIZI

La Fondazione impronta la gestione delle proprie attività a principi di trasparenza, efficienza e qualità dei servizi prestati.

In particolare, nell'ottica di massima partecipazione alla vita istituzionale dell'ente, la Fondazione svolge un'opera di sensibilizzazione della popolazione alle problematiche della persona anziana, attraverso incontri con l'Amministrazione comunale, singoli cittadini, associazioni, gruppi di volontariato e utilizzando a tal fine tutti gli strumenti più idonei sia dal punto di vista informativo che formativo.

Nella gestione della struttura, dovranno essere promossi, incentivati, divulgati e valorizzati i diritti dell'anziano, attraverso una trasparenza delle procedure che garantisca il massimo rispetto della persona, la più ampia possibilità di discussione e verifica con intervento sia da parte degli anziani che dei loro familiari sulle diverse problematiche che potranno emergere.

Nell'attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e qualità dei servizi resi, la Fondazione si dota di Carta dei Servizi con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Ente si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Le scritture contabili della Fondazione debbono essere tenute secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e le altre disposizioni vigenti in materia tributaria.

Articolo 18

BUDGET D'ESERCIZIO

L'Ente deve operare sulla base di un budget annuale presentato dal Presidente e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro la fine dell'anno precedente.

Il budget deve dimostrare che l'Ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività

istituzionale rispettando le obbligazioni assunte.

Il budget deve essere accompagnato da un programma illustrante l'attività che s'intende svolgere nel nuovo esercizio e deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo e/o del Revisore Legale dei Conti, qualora nominato.

Articolo 19

BILANCIO DI ESERCIZIO

Entro un periodo non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque entro il trenta aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, presentato dal Presidente, e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

È possibile ricorrere ad un maggior termine di approvazione, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando lo richiedono particolari esigenze. In questi casi il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione di missione le ragioni della dilazione.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo o del Revisore legale dei Conti, qualora nominato.

L'avanzo di esercizio deve essere portato ad incremento del patrimonio netto e concorre alla realizzazione dei fini istituzionali.

Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, non è ammessa la distribuzione del patrimonio netto fra i consiglieri di amministrazione o altri soggetti, anche in forma indiretta.

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione sarà tenuta alla redazione del Bilancio sociale.

Articolo 20

NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono qui interamente richiamate le norme del Codice Civile in tema di Fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive emanate in materia di Fondazioni del Terzo Settore.

Gardone Val Trompia, 5 marzo 2026

F.to Fausto Gamba

F.to Clara Ricci

F.to Cottali Giliola

F.to Moretti Fulvia

F.to Fabrizio Rossi

F.to Flora Gitti

F.to Francesco Panni

F.to Antonella Rebuffoni, Notaio

Certifico io sottoscritta Antonella Rebuffoni, Notaio in Lumezzane, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico (ALLEGATO B ALL'ATTO DEL 5/3/2026 N. 64778/36005) conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

(File firmato digitalmente dal Notaio Antonella Rebuffoni)